

## CCNL AUTOFERROTRANVIARI

### Ferie

L'articolo 10 del ccnl 12 marzo 1980 è sostituito dal seguente:

#### Articolo 10

I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale, di 24 giorni lavorativi.

Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due).

Le assenze dovute a malattia ed infortunio sul lavoro, nonché quelle riconducibili ai congedi di maternità e paternità di cui agli articoli 22 e 29 del decreto legislativo n. 151/2001 e ad altri permessi comunque retribuiti non produrranno alcuna riduzione delle ferie.

Tutte le altre assenze verificatesi nell'anno solare di riferimento, ivi comprese le aspettative per motivi di salute non derivanti da stati patologici in atto, riducono proporzionalmente il numero dei giorni di ferie. Non è comunque ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata.

In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà al lavoratore il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Eventuali trattamenti di miglior favore attribuiti aziendali per lo stesso titolo sono ridotti di 2 giornate, fatto salvo il trattamento di cui al primo comma del presente articolo.

In conformità alle motivazioni ed alle indicazioni degli accordi interconfederali 27.07.1978 e 14.11.1978 nonché dell'Accordo Nazionale 27.02.1979, le parti confermano che a seguito del ripristino per legge delle festività sopresse dell'Epifania e della Festa Nazionale della Repubblica del 2 giugno, le "ferie o congedi" riconosciuti ai sensi degli accordi predetti sono ridotti di un numero pari a 2 giornate.

## **CCNL AUTOFERROTRANVIERI**

### **Malattia**

A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, il trattamento economico in caso di malattia o infortunio non sul lavoro del lavoratore è computato sulla somma dei seguenti istituti:

- Retribuzione tabellare;
- Ex contingenza;
- Scatti di anzianità;
- TDR;
- Trattamento ad personam (art. 3, p.2, dell'accordo nazionale 27.11.2000).

Ad eccezione dei casi delle gravi patologie di cui all'articolo 1, comma 4 degli accordi nazionali 19 settembre 2005 e 15 novembre 2005, il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal secondo giorno di ogni evento.

La presente disposizione modifica l'articolo 1, punto 5 degli accordi nazionali del 19 settembre 2005 e del 15 novembre 2005.

## CCNL AUTOFERROTRANVIARI

### Permessi ex legge 104/1992

Al fine di contemperare il diritto alle agevolazioni previste a favore dei lavoratori che necessitano di assistere familiari affetti da grave disabilità - articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n.104 - con il contestuale dovere di garantire le esigenze relative alla sicurezza ed alla regolarità del servizio offerto alla clientela, nonché di tenere presenti i diritti di tutti i dipendenti, gli aventi diritto provvedono a pianificare, con cadenza mensile, i periodi di assenza dal servizio stabiliti per l'assistenza del familiare disabile. Il programma in questione deve pervenire agli uffici aziendali almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di riferimento.

Le modalità di fruizione dei permessi ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992 saranno modulate in base alla seguente suddivisione: giornate intere (*personale turnista*); giornate intere e mezza giornata (*altre tipologie di lavoratori*).

In presenza di più giornate di assenza, tra loro concomitanti, richieste da diversi lavoratori, sulla base di istituti di legge e/o contrattuali, qualora si determini il rischio concreto di incidere sulla regolarità e la sicurezza del servizio, l'azienda, in assenza di accordo tra i dipendenti interessati, accoglie le domande con riguardo alla data di presentazione, rimettendo ai lavoratori esclusi la possibilità di indicare un'altra data. Viceversa, ove la predetta situazione si verifichi in coincidenza o in prossimità di giornate festive (*festività o domeniche*) o di periodi normalmente utilizzati per il godimento delle ferie ovvero di periodi di massima punta lavorativa (Festività Pasquali, Natalizie e periodo estivo dal 15 giugno al 30 settembre), l'azienda provvede a concedere i permessi secondo meccanismi di rotazione preventivamente approntati.

Nei casi di comprovata necessità resta comunque salva la possibilità per i lavoratori interessati di modificare la data di fruizione del permesso programmato, con un preavviso di almeno 24 ore.

## CCNL AUTO FERROTRANVIARI

### **Risarcimento danni**

Ai sensi e per gli effetti di cui art. 1, co. 2 della 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 38 del Regolamento all. A al R.D. 148/1931 è abrogato e sostituito dalla seguente norma contrattuale.

“ Il dipendente è responsabile di tutto il materiale che riceve in consegna, dei valori e del mezzo affidatogli, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni ad esso imputabili, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore.

L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti praticando trattenute ricali sul loro stipendio o paga nella misura del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza dell'azienda, e valutati in contraddittorio.

I danni il cui importo ammonti sino a € 10.000, sono addebitabili al dipendente nelle seguenti misure:

- 100% per i primi € 5.000 e, in aggiunta, il 50% per importi compresi tra € 5.001 a € 10.000.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, a livello aziendale sono concordate forme assicurative con il concorso economico dei lavoratori per danni superiori ad € 10.000”.

Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.

## **CCNL AUTOFERROTRANVIERI**

### **Patente di guida – Carta di qualificazione del conducente (CQC)**

Il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all'azienda, per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di sottrazione dei punti, di sospensione e/o ritiro della patente assunti a suo carico.

L'autista al quale sia, per motivi che non comportano il licenziamento per giusta causa, ritirata o sospesa la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini:

- 6 mesi fino a 5 anni di anzianità;
- 12 mesi oltre i cinque anni di anzianità.

L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso gli verrà riconosciuto il trattamento economico della categoria nella quale viene a prestare servizio.

Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. L'art. 64 del CCNL 23 luglio 1976 è abrogato.

Qualora nell'espletamento delle mansioni, al personale addetto alla guida dei veicoli utilizzati dall'azienda siano stati detratti punti dalla patente e sia necessaria la frequenza di corsi, l'impresa si farà carico dei relativi oneri formativi, fermo restando che la frequenza dei corsi medesimi avverrà fuori dell'orario di lavoro.

Ove ne ricorrano gli estremi resta ferma l'applicazione della normativa disciplinare.

Tutti i titolari della carta di qualificazione CQC sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni 5 anni dopo aver frequentato obbligatoriamente il relativo corso di formazione. I corsi sono effettuati fuori dall'orario di lavoro e svolti presso uno dei soggetti autorizzati. Il periodo di tempo occorrente per la partecipazione ai corsi non ha effetti sul trattamento dei dipendenti interessati né sul computo dell'orario di lavoro.

## **CCNL AUTOFERROTRANVIERI**

### **Contrasto dell'evasione tariffaria**

Le parti si danno atto della gravità del tema della evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l'indispensabile contrasto.

A tal fine le aziende utilizza per tale attività i lavoratori per i quali tale mansione è ricompresa nell'attuale profilo professionale, anche durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, come nel caso dell'operatore di esercizio.

L'azienda può adibire altresì, in via esclusiva o prevalente, alle mansioni di vendita e verifica dei titoli di viaggio, sosta e titoli integrati, etc...., per il tempo stabilito, i lavoratori appartenenti a profili professionali diversi che non contemplano tali mansioni, previo esame congiunto con le RSU/RSA delle comprovate esigenze aziendali.

In relazione a tale fattispecie il controllo sul possesso del titolo di viaggio è da intendersi obbligatorio e non sono richiesti ulteriori accordi a livello aziendale.

Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali normative aziendali difformi che devono intendersi pertanto abrogate.

## **CCNL AUTOFERROTRANVIERI**

### **Abrogazione dell'istituto inerente gli aumenti periodici di anzianità**

A decorrere dalla data di stipula del presente ccnl, l'istituto relativo agli aumenti periodici di anzianità è soppresso. Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo il trattamento economico riconosciuto a tale titolo resta attribuito nei valori maturati, viene erogato come assegno ad personam e fa parte della retribuzione normale.